



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Deliberazione n. 356 del 12 APR 2019 del Registro ATERP Regionale

Oggetto: "Approvazione del Regolamento di contabilità "

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di **12 APR 2019** il Commissario dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore Amministrativo

Propone al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa - procedurale

Def. Massimo De Lorenzo


Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del ____ / ____ / ____

Voce	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento


Il Dirigente dell'Ufficio


Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

VISTI

- **la** Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- **la** Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quale è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
- **il** Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **la** delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente.

PREMESSO

- **che** con Delibera n. 321 del 26/09/2016 è stato regolarmente approvato il regolamento di contabilità armonizzato;

CONSIDERATO

- **che** al regolamento per come approvato appare utile apportare le modifiche suggerite dal Collegio dei Revisori nei verbali di verifica;

tutto ciò premesso;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- Di approvare il “Regolamento di contabilità armonizzata”, contraddistinto come allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
- Di dare mandato all’Ufficio di Segreteria di predisporre la notifica dell’adozione di tale atto ai Distretti Territoriali, oltre che la pubblicazione sull’albo pretorio aziendale;
- Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa sul bilancio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale;
- Di trasmettere al Collegio dei Revisori la presente delibera ed il regolamento

Il Commissario Straordinario




SI ATTESTA

- che la presente Deliberazione:

è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in
data 15 APR 2019.

Catanzaro 15 APR 2019.

Per la Segreteria Generale



A large black rectangular redaction covers the signature of the official. A horizontal line is drawn across the page below the signature area.

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA

(aggiornato in base ai principi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Approvato con Deliberazione del Commissario n. ~~356~~ del 12 APR 2019

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'ordinamento contabile dell'ATERP CALABRIA, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili ad esso applicati.

Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente.

A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili, ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali, che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.

Art. 2

Indirizzo politico- amministrativo e gestione delle risorse

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di separazione dei poteri tra direzione politica e controllo, da un lato, e l'attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall'altro, il Direttore Generale:
 - definisce almeno annualmente, sulla scorta delle proposte del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico in conformità delle direttive dell'amministrazione vigilante, nonché del documento di economia e finanza regionale, le linee strategiche e le politiche di settore;
 - emana le direttive generali per l'azione amministrativa e per la conseguente gestione;
2. L'assetto organizzativo dell'ente si compone di un unico centro di responsabilità cui è preposto il Direttore Generale dell'ATERP CALABRIA.
3. Il titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.

Art. 3

Principi contabili

L'ATERP CALABRIA conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le sue modifiche ed integrazioni, nonché ai principi contabili applicati alla programmazione, della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria che, all'occorrenza, possono essere aggiornati in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.

Art. 4

Sistemi contabili

L'ATERP CALABRIA adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, tenuto conto che:

- 1) la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e rileva le operazioni comportanti, per ciascuna unità elementare di entrata e di spesa, movimenti finanziari in termini di cassa e di competenza a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate di quelle rimaste da riscuotere e da pagare in conto della gestione residui. Essa è funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi del risultato contabile di gestione e di amministrazione;
- 2) la contabilità economico-patrimoniale è predisposta ai fini conoscitivi per la rilevazione degli effetti economici patrimoniali dei fatti gestionali per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. Il servizio economico-finanziario applica la contabilità economica utilizzando lo schema previsto dall'allegato n. 10 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e applicando le disposizioni al riguardo previste nel principio contabile generale n. 17 e del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 5

Le rilevazioni contabili

- 1) Le rilevazioni contabili, attuate in relazione a quanto disposto dal presente regolamento, devono essere tenute nel rispetto dei seguenti principi:
 - inalterabilità delle scritture ed evidenza delle successive eventuali rettifiche;
 - sicurezza della conservazione dei dati;
 - tempestività delle rilevazioni in relazione ai fatti gestionali cui si riferiscono;
 - collegabilità delle registrazioni contabili con gli atti amministrativi e gestionali che li hanno generati;
 - tracciabilità delle operazioni se rilevate con supporto informatico.

- 2) Le rilevazioni delle transazioni di carattere finanziario assicurano la corretta tenuta delle scritture in relazione a tutti i momenti di attuazione delle entrate e delle spese previsti dall'ordinamento.

Art. 6

Contabilità fiscale

Per le attività esercitate dall'ente in regime di impresa (attività commerciali) le strutture finanziarie e patrimoniale devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.

Art. 7

La pianificazione

1. La pianificazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economiche-finanziarie, delle possibili evoluzioni della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
2. Il Direttore Generale, ha il potere di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni, in armonia con le generali linee programmatiche ed in conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Ente.
3. Il principio di programmazione viene attuato nel rispetto dei principi contabili generali nell'allegato 1 al decreto legislativo 3 giugno 2011 n.118 ed i relativi documenti saranno predisposti in modo da consentire ai portatori di interessi di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire e da poter valutare in grado effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
4. Costituiscono documenti di programmazione dell'ATERP CALABRIA:
 - 1) il piano triennale delle opere pubbliche ;
 - 2) il bilancio di previsione;
 - 3) il bilancio gestionale, cui sono allegati:
 - il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie;
 - il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati;
 - le eventuali variazioni di bilancio apportate ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs 118/2011);

Art. 8

Piano delle opere pubbliche

- 1) Il Piano delle opere pubbliche, redatto ogni anno dal Direttore Generale, descrive le linee strategiche dell'Ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale triennale; le strategie devono essere opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Governo regionale.
- 2) Per la parte delle entrate, il Piano programma comprende una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità ed i vincoli di acquisizione. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione.
- 3) Le valutazioni finanziarie di competenza trovano riscontro nel bilancio di previsione triennale autorizzatorio e coincidono con il preventivo finanziario del bilancio di previsione.
- 4) Piano degli indicatori di bilancio.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'attività istituzionale dell'ATERP CALABRIA rientra nella lettera g) - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

Art. 9

Classificazione delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione

- 1) Le entrate del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate dall'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
 - titoli, definiti secondo la provenienza delle entrate;
 - tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
- 2) Le previsioni di spesa sono classificate secondo le modalità indicata nell'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
 - Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ATERP CALABRIA, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate;
 - Programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni che sono articolati in titoli;
 - I programmi si articolano in titoli, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli;

Art. 10

Programmazione

Sulle basi delle linee generali e politiche contenute nel piano delle attività di cui all'art. 8, il Direttore Generale avvia il processo di programmazione e assegna a ciascuna unità di livello dirigenziale una quota parte delle dotazioni di bilancio, commisurata alle risorse finanziarie disponibili, statuendo i compiti e le funzioni connesse alle attività gestionale, per l'assolvimento delle correlative funzioni finali, strumenti di supporto, secondo i criteri organizzativi dell'Ente.

TITOLO II

Il Bilancio di Previsione

Art. 11

Bilancio di previsione

- 1) Il bilancio di previsione finanziario triennale, ha carattere autorizzatorio ed è approvato con cadenza annuale, previo aggiornamento per scorrimento temporale. E' elaborato sulla base delle linee strategiche di cui al precedente art. 8, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, ed è deliberato e approvato, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, non oltre il 15 settembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.
- 2) E' redatto nel rispetto del modello di cui allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
- 3) Le previsioni sono elaborate in coerenza con i principio generale n.16 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni (principio della competenza finanziaria) e rappresentato dalle entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi recedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziaria, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:
 - la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascuno esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità;
 - la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto:
 - a) Per quelle in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;

- b) Per quelle di competenza, gli stanziamenti dovranno essere quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati di bilancio di previsione. L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118/20011.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria l'ente provvede, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria viene iscritta in bilancio il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti denominato "fondo pluriennale vincolato". L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinta in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa di bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre agli atti previsti, dalle varie circolari dell'Assessorato regionale al Bilancio, i seguenti documenti:

- Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio previsione;
- il prospetto dimostrativo nel rispetto dei vincoli di indebitamento;
- l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal successivo art. 13;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 12

Equilibri di bilancio

Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero di disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Art. 13

La nota integrativa

La nota integrativa di bilancio indica:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo,

- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate dal risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dei principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivante dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardante il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Art. 14

Risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella amministrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 9°) del decreto legislativo n. 118/2011.
2. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei redditi attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e non sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli

- investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate corrispondenti ad economie di bilancio nei mesi di cui al comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011.
 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 2, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità indicate dal comma 5 dell'art.42 del decreto legislativo n.118/2011.
 7. Resta salva la facoltà di impegnare "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
 8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno all'ente.
 9. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 2 a seguito dell'approvazione del rendiconto è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata del mandato del Direttore Generale:
 10. Il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio è approvato deliberazione del Direttore Generale dell'ATERP CALABRIA, previo parere del collegio dei revisori dei conti, contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.
 11. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e comunque dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario precedente.
 12. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il Direttore Generale, deve, con sollecitudine deliberare i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 15
Fondo Pluriennale Vincolato

Entrata

- Nella parte entrata, con riferimento a ciascuno esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate dovranno essere iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.
- L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa di bilancio cui si riferiscono le spese.

Art. 16
Fondo pluriennale vincolato

Spesa

Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, si provvederà ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato:

- La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Dirigente del Servizio Ragioneria provvede automaticamente a iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente;
- Le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Art. 17
Fondo di crediti di dubbia esigibilità

- a) Nel bilancio di previsione è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- b) L'accantonamento fondi crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
- c) Il Dirigente del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la corretta quantificazione e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia nell'avanzo d'amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato il Dirigente del Servizio Ragioneria esprime parere negativo sugli atti che prevedono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Art. 18

Fondi di riserva

Nella parte corrente di bilancio di previsione e precisamente nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" sono iscritti:

1. un fondo di riserva per spese obbligatorie;
2. un fondo di riserva per spese impreviste;
3. un fondo di riserva per le autorizzazione di cassa-.

I fondi non possono essere utilizzati per l'imputazione di atti di spesa.

- L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste di cui al precedente comma 1 lett. A e b, non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti inizialmente stanziato in Bilancio.
- Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni risultano insufficienti rispetto agli obiettivi. Il fondo di riserva per spese, obbligatorie è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitarie internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente.
- I prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono disposti con decreto del Direttore Amministrativo. I prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste sono disposti con delibera del Direttore Generale.
- I prelievi dai fondi di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre.

Art 19

Fondo di riserva di cassa

Nel bilancio di previsione, nella Missione "Fondi e Accantonamenti" è iscritto un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,20 per cento e non superiore a un dodicesimo delle spese correnti inizialmente stanziato in Bilancio.

I prelievi di somme dal fondo di riserva di cassa, sono effettuati fino dicembre, con delibera del Direttore Generale dell'Ente.

Art. 20

Fondi speciali

Nel bilancio possono essere iscritti i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. I fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

- Fondi per rinnovo contrattuale

Nel bilancio di previsione di parte corrente, sia di competenze e sia di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del

personale dipendente. Su tali capitoli non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza con provvedimento del Direttore Generale, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio incluse quelle relative agli oneri riflessi a carico dell'ente, separando, in ogni caso, con distinte intitolazioni dei capitoli stessi, gli oneri di pertinenza dell'esercizio da quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, indicando per ciascuna quota parte dell'esercizio l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione premiale. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati da rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli la somma di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del controllo collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa.

Art. 21

Fondi rischi ed oneri

1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati. A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione.
2. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione di bilancio di previsione, contestualmente è ridotto il correlativo e contrapposto fondo.

Fondi rischi spese legali

Nel bilancio di previsione di parte capitale, sia di competenza e sia di cassa, è istituito un fondo rischi di spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legali al contenzioso.

Art.22

La relazione del collegio dei revisori dei conti

Il bilancio di previsione, almeno dieci giorni prima della delibera del Direttore Generale, è sottoposta all'attenzione del collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.

Art. 23

Assestamento di bilancio

Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbie esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Alla deliberazione di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

1. La destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
2. la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
3. le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Art. 24

Variazione di bilancio

Il Dirigente di Ragioneria, può disporre variazioni compensative fra i capitoli di entrata della stessa categoria e fra i capitoli di spesa dello stesso macroaggregato e le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

Il Dirigente di Ragioneria, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, può effettuare variazioni compensative solo tra i capitoli in spesa appartenenti ai medesimi macroaggregati e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

Art. 25

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato, secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui al paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati

dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e grave all'ente.

TITOLO III

La gestione del bilancio

Art. 26

Le entrate

1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.
2. Per tutte le entrate che non siano previste in bilancio, rimane impregiudicato il diritto dell'ente a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curare l'accertamento e la riscossione.
3. L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene individuata la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l'ammontare del credito, la relativa scadenza in relazione a ciascuno esercizio finanziario nel quale il credito viene a scadenza.
4. L'entrata è riscossa mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal Dirigente del servizio finanziario o dal Direttore Amministrativo o da loro delegati e trasmesse entro il giorno successivo al tesoriere dell'ente.

L'ordinativo d'incasso contiene:

- l'indicazione del debitore;
 - l'ammontare della somma da riscuotere;
 - la causale;
 - gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita entrata distintamente tra i residui e competenza;
 - la codifica;
 - il numero progressivo;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione.
5. Il cassiere o il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere o il tesoriere ne danno immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni da parte del Dirigente del Servizio Finanziario attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato.
 6. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

Art. 27

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.
2. Il Dirigente del Servizio Finanziario verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 34 del presente regolamento che siano mantenute tra i residui attivi esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e, se del caso, versati ovvero siano estinte per prescrizioni o venuti meno per le ragioni indicate al successivo comma.
4. E' vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell'Ente.
5. Per eliminazione totale o parziale dei residui che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede a seguito di specifiche comunicazioni del Responsabile del Servizio competente. A tal fine si applica quanto previsto nel Principio Contabile Applicato alla Gestione di cui allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, punto 9.1

Art. 28

Versamento

- Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'Ente.
- Il tesoriere accredita tale somme con valuta riferita al giorno effettiva riscossione.

Art. 29

Vigilanza sulla gestione delle entrate

Il Dirigente del Servizio Finanziario e di Ragioneria avrà cura di verificare che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano eseguiti prontamente e integralmente. Se nel corso della gestione accerterà significativi scostamenti rispetto alle previsioni deve dare immediata comunicazione al Direttore Amministrativo che, a sua volta provvederà ad informare il Direttore Generale.

Art. 30

Le spese

Il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio deve essere preordinato secondo regole procedurali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell'attività gestionale: prenotazione della spesa, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

Art. 31

La prenotazione della spesa

La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio, non esattamente determinato nell'entità sugli stanziamenti di bilancio e nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l'effettuazione delle spese programmate. Può intendersi come prenotazione la previsione di spesa su specifiche deliberazioni del Direttore Generale completa la parere regolarità tecnica, dell'importo e del capitolo su cui imputare la spesa.

Le delibere di prenotazione dell'impegno, proposte dai competenti dirigenti, debitamente numerate, datate e sottoscritte, sono trasmesse immediatamente al Dirigente del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile entro il quinto giorno successivo al ricevimento, nonché per le conseguenti registrazioni contabili: In tale sede il Dirigente del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell'obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni "prenotati" ai quali, entro il termine dell'esercizio non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, sono riconosciuti decaduti a cura del Dirigente del Servizio Finanziario e dallo stesso contabilizzati quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti.

Art. 32

Gli impegni della spesa

1. L'impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare. Il soggetto creditore indica la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
2. L'impegno spesa è adottato con apposita deliberazione del Direttore Generale o dal dirigente nei casi di cui al seguente. co. 9, e deve contenere la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il dirigente che propone il provvedimento di impegno ha, inoltre, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
3. Alla delibera del Direttore Generale dovrà essere allegata idonea documentazione.

4. La rilevazione nelle scritture contabili di impegno di spesa avviene a cura del Dirigente del Servizio Finanziario che effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento d'obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell'esercizio e provvede a registrare nelle scritture contabili l'obbligazione quando questa è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
5. Nel caso in cui il Servizio Ragioneria rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, ovvero carenza di copertura finanziaria, la proposta viene restituita, entro sette giorni, al Dirigente proponente con espressa indicazione dei motivi.
6. Nel caso di impegni di spesa ad esigibilità differita (quale, ad esempio, la realizzazione di un investimento), gli stessi gli stessi sono impegnati nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione e imputati agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. In tal caso la determinazione dell'impegno di spesa dovrà contenere anche specifica indicazione dell'imputazione della spesa ai vari esercizi sulla base di un cronoprogramma allegato.
7. Il Dirigente del Servizio Finanziario provvede all'imputazione della spesa con la modalità e gli importi riportati nella deliberazione di impegno e nel relativo cronoprogramma di cui al punto precedente, iscrivendo la restante somma nel Fondo Pluriennale Vincolato.
8. Nel corso della gestione, a seguito dell'assunzione di impegni relativi agli esercizi successivi, si prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.
9. I dirigenti, con propria determinazione possono assumere impegni di spesa nel limite massimo di €. 5.000,00 per ogni singolo atto. Le determinazioni, dopo la firma del dirigente vengono trasmesse al Servizio finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria.
10. In presenza di determinazioni che non appaiono regolari, il servizio finanziario restituisce la pratica al servizio proponente con rapporto motivato.
11. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Azienda è nullo di diritto se privo dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario o suo delegato.
12. La determina diventa esecutiva con l'apposizione dell'attestazione della copertura finanziaria. Dopo la sottoscrizione del Servizio finanziario sarà trasmessa per la pubblicazione ed in copia al Commissario Straordinario.

Art. 33

Impegna di spesa automatici

- 1) Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese:
 - a) Per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) Per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
 - c) Per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo della obbligazione sia definita contrattualmente;
 - d) Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per la quale l'informazione è disponibile;
- 2) Il Servizio Finanziario provvede a registrare gli impegni di cui alla lettera a), b) e c) subito dopo l'approvazione del bilancio e delle relative variazioni.

Art. 34

Impegni di spesa pluriennali

- 1) Gli impegni pluriennali possono essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazione passive sono esigibili e sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Finanziario.
- 2) La deliberazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza, nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.
- 3) Per le spese che hanno la durata superiore a quella del bilancio, il Dirigente del Servizio Finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenere conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.
- 4) Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi provvede d'ufficio il Servizio Finanziario all'inizio di ciascun esercizio, dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

Art- 35

Liquidazione

La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:

- **La liquidazione tecnica**, che consiste nella verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione,

nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d'ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica in casi di particolare complessità può risultare da una relazione, da un verbale o da una specifica certificazione; in via ordinaria si intende ricompreso all'interno del provvedimento di liquidazione amministrativa;

- **La liquidazione amministrativa**, che consiste nell'adozione, da parte del responsabile della spesa di apposito provvedimento formale (determina) con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto con riferimento all'impegno assunto ed al pertinente stanziamento di bilancio.
 - **La liquidazione contabile**, che consiste nel rilascio del visto di liquidazione contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario sulla scorta di tutti i documenti giustificativi fatti pervenire dal responsabile proponente.
- 1) L'atto di liquidazione (determina), sottoscritto dal Dirigente responsabile della spesa è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti entro 10 giorni dal ricevimento dell'idonea documentazione inviata dal creditore ed in esso devono essere individuati i seguenti elementi:
 - il creditore o i creditori;
 - la somma dovuta;
 - le modalità di pagamento;
 - gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
 - il capitolo o l'intervento di spesa al quale la stessa è da imputare;
 - l'eventuale differenza da ridurre rispetto alla somma impegnata;
 - l'eventuale scadenza;
 - il visto di liquidazione tecnica e contabile di cui al comma precedente.
 - 2) I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità degli stessi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente.
 - 3) Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.
 - 4) Alla liquidazione di spese fisse (stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi e rate di ammortamento di mutui passivi) provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti mediante note o elenchi nominativi da comunicare, debitamente sottoscritti, al Dirigente del Servizio Finanziario entro e non oltre il quinto giorno precedente le scadenze.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Art. 36

Liquidazione contabile

1) La nota di liquidazione o in alternativa il documento contabile, firmati dal responsabile della spesa, è inoltrata/o, una volta apposto il visto di regolarità tecnica, Al Servizio finanziario per il controllo di regolarità dell'atto e di conformità rispetto all'impegno.

2) La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche:

- che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
- che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale;
- che l'obbligazione sia eseguibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

3) Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno assunto l'atto stesso viene restituito al proponente, entro tre giorni, con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.

4) Ove non vengono riscontrate irregolarità, l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, e l'atto, munito dal visto di regolarità contabile, viene trattenuto dal Servizio Finanziario e registrato contabilmente.

Art. 37

Reimputazione degli impegni non liquidati

1. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e reimputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

2. La reimputazione degli impegni è effettuata con formale provvedimento amministrativo dell'Organo competente, entro termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Art. 38

Ordinazioni

1. L'ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante ordinativo di pagamento al tesoriere dell'Ente di provvedere al pagamento delle spese.

2. I mandati di pagamento sono compilati dal Servizio Finanziario, anche in formate digitale e sono sottoscritti a cura del Dirigente del Servizio Finanziario o del Direttore Amministrativo.

3. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4. In nessun caso, possono essere emessi mandati di pagamento quando i pagamenti già fatti, sommati al titolo da emettere, andrebbero a superare lo stanziamento del pertinente capitolo.

5. I mandati di pagamento devono comunque contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti del codice fiscale o Partita IVA ove richiesto; l'ammontare della somma lorda- in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio;
- missione, programma e titolo di bilancio, capitolo e articolo su cui effettuare il pagamento;
- la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento, sia in caso di imputazione alla competenza, sia in caso di imputazione ai residui;
- gli estremi del documento esecutivo di base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo in quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "Vincolato" o pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione o altra annotazione equivalente. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamento a scadenza fissa, il cui mandato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
- l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio", "pagamento non frazionale", "gestione provvisoria", "spesa obbligatoria".

Art 39

Domiciliazione bancaria

Nei casi di contratti di somministrazione potrà essere richiesta la domiciliazione bancaria delle fatture presso la Tesoreria.

In tal caso le fatture, una volta pagate, saranno soggette alla liquidazione tecnica e contabile da parte degli uffici precedentemente individuati al fine di contestare, nei modi e nei termini previsti dal contratto, eventuali irregolarità.

Art. 40

Il pagamento

1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di gestione delle spese, che si realizza nel momento in cui il tesoriere, per conto dell'ente, provvede ad estinguere l'obbligazione verso il creditore.

2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente capitolo di bilancio. A tal fine, l'ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo, nonché copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.

3. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento sul conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

4. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.

5. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni circolari non trasferibili a favore del creditore ed inviati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario al domicilio del creditore stesso.

Art. 41

Mandati plurimi

E' consentita l'ordinazione, con unico titolo, di pagamenti imputati su più capitoli esclusivamente, nei casi di un unico beneficiari. In tal caso il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso al tesoriere in un numero di copie pari ai capitoli sui quali la spesa è imputata e dovrà contenere distinte indicazioni di codifica e di disponibilità sugli stanziamenti.

Art. 42

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
2. Il Dirigente del Servizio Finanziario, su attestazione dei responsabili della spesa, verifica periodicamente e, comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui di cui al successivo art. 43 del presente regolamento, che siano conservati tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente debitore della correlativa spesa, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni.
3. Non è ammessa la conservazione nel canto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili.

Art. 43

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

La ricognizione ed il riaccertamento dei residui avviene con le modalità previste dal punto 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione del Direttore Generale, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.44

La gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tal titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

TITOLO IV

Il rendiconto della gestione

Art. 45

Finalità del Rendiconto

Il rendiconto evidenzia i risultati della gestione con la finalità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull'andamento economico dell'ATERP CALABRIA.

Art. 46

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico, e dallo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto generale è predisposto secondo lo schema di cui allegato 10 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.
3. Al rendiconto generale sono allegati, oltre a quelli contemplati nelle varie circolari dell'Assessorato regionale all'Economia.
4. Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
5. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale incolato
6. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
7. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
8. il prospetto degli impegni per missione, programmi e macroaggregati;
9. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
10. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
11. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
12. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
13. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento nei termini di prescrizione;
14. la relazione sulla gestione redatta in conformità all'art. 11, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2001 e successive modificazioni;
15. la relazione del collegio dei revisori dei conti;
16. Il rendiconto generale è deliberato e approvato dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo cui il bilancio stesso si riferisce.

Art.47

Il conto del Bilancio

Il conto del Bilancio è redatto dal Servizio Ragioneria utilizzando i modelli previsti dall'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Art. 48

Il rendiconto economico

Il conto economico è redatto utilizzando i modelli previsti dall'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, con le modalità contenute nel Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

Art. 49

Lo stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
2. Lo stato patrimoniale è redatto utilizzando i modelli previsti dell'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, con le modalità contenute nel Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

Art. 50

Risultato di amministrazione

- 1) Il risultato di amministrazione, redatto secondo lo schema di cui allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, allegato al conto del bilancio, evidenzia:
 - la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
 - la consistenza del fondo pluriennale vincolato, distinto per spese correnti e spese in conto capitale;

- il risultato finale di amministrazione.
- 2) Il risultato di amministrazione si compone della parte accantonata, parte vincolata, parte destinata ad investimenti e parte disponibile.

TITOLO IV

Sistemi di controllo

Art. 51

Il Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ATERP CALABRIA e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
4. Il registro dei verbali è custodito presso la sede dell'ATERP CALABRIA.
5. Il Collegio trasmette una relazione semestrale al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti:

Art. 52

Incompatibilità e responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 2399 del codice civile non possono far parte del collegio dei revisori e se nominati decadono:
2. i parenti del Direttore Generale e del Direttore Tecnico ed Amministrativo entro il quarto grado e coloro che siano legati all'ente da rapporto di lavoro continuativo;
3. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
4. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.
5. Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dalla Legge, ove non provveda chi vi è tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresì, alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 331 del codice della procedura penale.

Art. 53

Controllo della gestione

1. Il controllo di gestione dell'ATERP CALABRIA verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione egli obbiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del decreto legislativo 286/99, e successive modifiche e integrazione secondo le modalità stabilite dai successivi commi del presente articolo.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
3. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
4. rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
5. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obbiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
6. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivi, i ricavi.
7. La verifica dell'efficacia, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia e di efficienza fissati

Art. 54

Referto del controllo di gestione

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi avviano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonché al Collegio dei revisori dei conti per le valutazioni di sua competenza.

TITOLO VI

Servizio di cassa o di tesoreria

Art. 55

Affidamento di servizio di cassa o di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato allo stesso Istituto di Tesoriere della Regione Calabria in base ad apposita convenzione.
2. Qualora lo stesso Istituto non accetti l'ATERP CALABRIA tra gli Enti ausiliari della Regione Calabria cui estendere la convenzione, l'Azienda può assegnare in base ad

apposite convenzione di durata massima quinquennale, approvata dal Direttore Generale, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.L.gs, 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui al punto 2 il servizio è aggiudicato mediante esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolo d'oneri e nel bando di gara devono essere specificamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazioni atti a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.
4. La convenzione deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'Azienda, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite.
5. Per eventuali danni causati dall'Azienda affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
6. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Azienda.
7. L'Azienda può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Azienda con cadenza da stabilirsi nella convenzione.
8. Il servizio di tesoreria può essere gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'Azienda ed il tesoriere o Cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 56

Anticipazione di tesoreria

1. In caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria, è ammesso il ricorso di anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili.
2. A tal fine, il Direttore Generale delibera di richiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti di competenza del bilancio accertate nell'esercizio precedente.
3. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'Azienda, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammortamento di effettivo utilizzo delle somme. La liquidazione è effettuata dal Dirigente del Servizio Ragioneria nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Le anticipazioni saranno estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

TITOLO VII

Inventari

Art. 57

Classificazione valutazione dei beni

1. I beni dell'ATERP CALABRIA si distinguono in immobili e mobili secondo quanto disposto agli articoli 812 e seguenti del codice civile ed i beni materiali ed immateriali.
2. I criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, quelli stabiliti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali competenti.
3. Almeno ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per i beni immobili, l'ATERP CALABRIA, procede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari in conformità dei previgenti criteri fissati dall'allegato 14 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 58

Ammortamenti

1. I costi vengono normalmente ammortizzati in quote costanti, sulla base un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertare la congruità.
2. Per i beni mobili di cui il costo di acquisto è inferiore ad €. 1.000,00 e per quelli di rapido consumo, non vanno accantonate quote annue di ammortamento.
3. Con riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, come riportati per le principali tipologie di beni nell'allegato 4/3 al punto 4.18 del D.L.gs. 23 giugno 011, n. 118.
4. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
5. I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento.
6. I beni mobili di facile consumo o di modico valore non sono inventariabili. La loro consistenza e movimentazione è dimostrata dalle specifiche registrazioni di carico e scarico, a cura dell'economista designato.

Art. 59

Cancellazione dei beni mobili

1. La cancellazione degli inventari dei beni mobili fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Generale che indicherà l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico di eventuali responsabili.
2. I beni mobili sono dati in consegna agli economi e cassieri dei singoli distretti, o ad altro dipendente appositamente designato.
3. Il verbale di consegna, redatto in triplice esemplare e debitamente sottoscritto dal Dirigente competente quale agente consegnante e dal Direttore Generale.
4. I consegnatari provvedono alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni che si verificano a seguito di trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili.

Art. 60

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto segue:
 - che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
 - che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
 - il rifornimento dei carburanti sia effettuato mediante strumenti di rifornimento autorizzata dal responsabile del servizio;
 - che utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
 - il rifornimento dei carburanti sia effettuato mediante strumenti di rifornimento automatici (carta carburante). Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le spese per il consumo dei carburanti, la manutenzione ordinaria, le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo.
2. Ogni autovettura è dotata di apposito registro nel quale l'utilizzatore della stessa dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, la data, la destinazione e il chilometraggio percorso.
3. Il Direttore Generale potrà emanare apposite linee guida allo scopo di stabilire ulteriori regole di dettaglio per gli utilizzo degli automezzi.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e diverse

Art. 61

Obbligo di denuncia

1. Gli amministratori, i dirigenti e i funzionari responsabili dei servizi dell'Ente che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi proposti, di fatti che possano dar luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente in materia, debbano darne comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza e farne tempestiva denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, fornendo tutti gli atti gli elementi

- raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per il risarcimento dei danni subiti dall'Azienda.
2. Se il fatto è imputabile al Direttore Generale, la denuncia è fatta a cura dell'Organo del Collegio dei Revisori; se esso è imputabile al Dirigente di un servizio, l'obbligo di denuncia incombe al Direttore Generale.
 3. Se il danno è accertato dal Collegio dei Revisori dei Conti, questo invita l'organo competente, secondo le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, a provvedere alla relativa denuncia. Il Collegio vi provvede direttamente nel caso di responsabilità facenti capo al Direttore Generale e nel caso di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.
 4. L'omessa denuncia da parte di chi ne aveva l'obbligo comporta l'assunzione della relativa responsabilità qualora si prescriva il diritto al risarcimento derivante dal fatto non denunciato.

Art. 62

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e su modifiche ed integrazioni ed agli allegati, allo stesso che ne costituiscono parte integrante, nonché dalle norme fiscali e civilistiche vigenti.